Indice 2

Indice

Sezione 1 Regole generali	3	
Indice	4	

1 Sezione 1 Regole generali

- Le regolamentazioni amministrative sono formulate in termini generali e astratti ma non contengono norme di diritto (ossia si rivolgono soltanto all'Ammistrazione e non esplicano quindi «effetti esterni» [cfr. n. marg. 260]); nella prassi hanno varie designazioni come «istruzioni», «direttive» o «circolare», «direttive di servizio», «vademecum», «disciplinare», «promemoria», «guida», «regolamento» ecc. (cfr. art. 30 OLOGA)
- Per quanto concerne la nozione, il contenuto e la portata di tali regolamentazioni cfr. <u>Guida_di</u> legislazione, n. marg. 301 e 557–560.
- È opportuno applicare alcune delle regole previste per le regolamentazioni amministrative anche ad altri testi oggetto di una pubblicazione ufficiale (di regola nel FF), come concessioni (ad es. quelle della SSR) o contratti (ad es. i contratti di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA). Va in particolare tenuto conto delle regole applicabili alle modifiche (n. marg. 266 e 267).
- 250 La gestione delle regolamentazioni amministrative spetta alla rispettiva autorità emanante; comprende in particolare l'inventario dei testi in vigore, la pubblicazione, l'informazione dei destinatari, l'aggiornamento e l'abrogazione.
- La CaF è competente per la pubblicazione delle regolamentazioni amministrative del Consiglio federale (pubblicazione nel FF, cfr. n. marg. 268).

Index 4

Indice

- 2 -

247 3

248 3

249 3

250 3

251 3

- N -

norme di diritto 3